



Città di Vigevano

Settore Servizi Tecnici e del Territorio
Servizio Verde Pubblico ed Ambiente

ORDINANZA SINDACALE N. 20 / 2023

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA DI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E CIMITERO URBANO CAUSA EVENTO METEOROLOGICO AVVERSO

IL SINDACO

VISTI

l'art. 54 comma 4 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

l'art. 12 del D.Lgs n.224/2018 "Codice della Protezione civile";

CONSIDERATO CHE:

nella giornata di sabato 26/08/2023 si è abbattuto sul territorio comunale un evento meteorologico di straordinaria intensità che ha causato ingenti danni;

il suddetto evento ha comportato rilevanti danni al patrimonio arboreo della città con la caduta di alberi e rami;

PRESO ATTO CHE:

sono in corso attività messa in sicurezza degli alberi e delle piante eradicati dai forti venti e dalla pioggia;

CONSIDERATO ALTRESI':

la vastità del territorio comunale ed essendo necessario, come primi interventi di emergenza, assicurare il tempestivo ripristino della viabilità e dei servizi pubblici essenziali;

l'evento atmosferico ha determinato ingenti danni anche nei parchi e nelle aree verdi del territorio comunale e che la numerosità delle stesse impone necessariamente, secondo criteri di priorità d'urgenza, di procedere a una progressiva seppur tempestiva valutazione degli stessi;

DATO ATTO:

l'impossibilità di segnalare localmente tutte le situazioni di pericolo e rischio;

RITENUTO NECESSARIO:

adottare un provvedimento temporaneo di divieto di ingresso in tutti i Parchi, giardini pubblici e cimitero urbano a causa dell'evento sopra citato;

ORDINA

La chiusura al pubblico di Parchi, giardini pubblici e cimitero urbano al fine di garantire le attività di verifica dello stato dei luoghi e di agibilità;

che la presente ordinanza ha efficacia immediata;

il presente provvedimento resterà in vigore fino al permanere delle criticità riscontrate e fintanto che tutte le aree sopra citate verranno messe in sicurezza.

DISPONE:

di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune di Vigevano;

di trasmettere la presente ordinanza al Comando di Polizia Locale per effettuare i controlli e di applicare il presente provvedimento.

AVVERTE

ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, che salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00;

che la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso gerarchico al Prefetto ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

AUTORIZZA

l'accesso esclusivamente alle forze di Polizia, alla Polizia Locale, ai vigili del Fuoco, ai mezzi di soccorso, ai soggetti incaricati della manutenzione dei parchi e delle aree verdi, ed ai soggetti autorizzati dall'Amministrazione comunale.

Lì, 28/08/2023

IL SINDACO
CEFFA ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

